



ROMA

Gabinetto del Sindaco



Comune di Roma



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 37 del 3 FEB. 2010

IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni
sull'affissione,
distribuzione ed
esposizione di
manifestini e simili.

- Premesso che è diffusa in città la tendenza a pubblicizzare prodotti, servizi ed eventi attraverso volantini o con l'affissione di manifesti su pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale, nonché sui muri o altri siti non autorizzati;
- Considerato:
- Che la forma di pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici causa una significativa quantità di rifiuti e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- Che l'esorbitante spargimento di fogli di carta provoca un notevole aggravio di spese per la loro raccolta, raccolta che in molti casi non raggiunge risultati apprezzabili a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento;
- Che alcune zone del territorio comunale presentano una diffusione eccessiva del materiale pubblicitario al punto che esso rappresenta più del 50% dei rifiuti da spazzamento;
- Che il vigente regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità vieta la distribuzione, l'affissione, l'esposizione in ogni forma dei manifestini e simili collocandoli su beni situati anche temporaneamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico e consente la distribuzione di manifestini e simili solo attraverso la consegna diretta alle persone;
- Che l'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, come novellato dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125 dispone che "Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità

Visto

Il Capo di Gabinetto
(Sergio Gallo)

pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- Che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- Ritenuto quindi opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano;
- Tenuto conto che con nota n. ~~7028~~ del 3.2.0 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dal citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507;

Visto l'art.7 bis del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.105/2005;

ORDINA

Fatte salve le disposizioni contenute nella L. 4 aprile 1956, n. 212 "*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*" e successive modifiche ed integrazioni

- La distribuzione di manifestini e simili deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone; ciascun manifestino deve richiamare, in modo visibile, l'obbligo di utilizzare cestini o cassonetti per gettarli.
- E' vietato distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, ivi comprese le chiusure dei locali ed, in particolare, su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso, negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
- E' vietata inoltre la pubblicità eseguita mediante il lancio di manifestini e simili.

Soggetti passivi della sanzione si intendono il trasgressore, quale responsabile materiale della violazione ed il committente quale responsabile in solido con il trasgressore.

Gli stessi saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i committenti : sanzione prevista dall'art. 24 comma 2 del Decreto Legislativo n.507/1993, con pagamento in misura ridotta pari ad € 412,00
- b) per gli autori materiali della violazione: sanzione amministrativa prevista dall'art.12 comma 5 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00


Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed ha validità, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 30 gennaio 2011.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Liborio Iudicello



IL SINDACO

Giovanni Alemanno

